



Comune di Arnara

(Provincia di Frosinone)

Via Dei Fossi, 10 – P.I. 00274910603 – COD. FISC. 80001610601 Tel. 0775/231079

SITO WEB: www.comune.arnara.fr.it e-mail: info@comune.arnara.fr.it Pec: protocollo@pec.comune.arnara.fr.it

ORDINANZA N 2 DEL 05.02.2022

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione epidemiologica da covid-19. Disposizioni urgenti relative alle attività didattiche. Sospensione a titolo precauzionale e temporanea dell'attività didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio Comunale fino al 11.02.2022.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 Maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 4, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

VISTO il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.»;

VISTO il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n.221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.305 del 24 dicembre 2021;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute del 02 dicembre 2021 “Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»” pubblicata sulla G.U. n. 290 del 06 dicembre 2021;

TENUTO CONTO dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei casi sul territorio comunale, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;

CONSIDERATO CHE, in esito al monitoraggio e controllo dei dati in rapporto ai casi COVID-19 registrati nel territorio del Comune di Arnara, effettuato sia dalla ASL di Frosinone, che per informazione comunicate al sottoscritto, è emersa una situazione di particolare criticità dovuta alla crescita esponenziale di contagi che, ad oggi, vede ragazzi e docenti dei plessi di Arnara positivi al Covid-19;

RITENUTO peraltro opportuno adottare ogni misura idonea affinché il numero di contagiati giornaliero non riprenda a salire in modo ancor più allarmante;

CONSIDERATO, pertanto, che sussistono le condizioni per l'esercizio dei poteri di cui agli artt. 50 e ss. del Tuel, ossia:

- a) la necessità di intervenire in materia di igiene e sanità pubblica;
- b) L'esistenza, anche allo stato potenziale, di una ulteriore diffusione del virus in ambito scolastico, tale da aggravare la situazione eccezionale già in corso;

RITENUTO perciò opportuno, per le motivazioni espresse in premessa, in via precauzionale, disporre la chiusura di tutti gli edifici scolastici di ogni ordine e grado che insistono sul territorio comunale, con conseguente sospensione di tutte le attività didattiche in presenza, al fine di porre in essere azioni volte alla tutela della salute degli studenti, dei docenti, del personale delle scuole e dei cittadini tutti;

RAVVISATE nella circostanza la competenza funzionale dovuta alla **particolare esposizione del Comune di Arnara** al pericolo di ulteriore diffusione del virus, nonché la necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della popolazione scolastica e della salute dei cittadini;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e **dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale**";

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

TENUTO CONTO della proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 al 31 marzo 2022;

RITENUTO utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Arnara;

ORDINA

per le motivazioni indicate in narrativa e qui integralmente richiamate, in relazione all'urgente necessità di disporre interventi volti a contrastare assembramenti di persone, al fine di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19 con conseguente grave rischio per la salute pubblica nell'ambito del territorio comunale, a far data dal 07 Febbraio 2022 e fino al 11 Febbraio 2022, la sospensione a titolo precauzionale e temporanea dell'attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado presenti su tutto il territorio del Comune di Arnara, e demanda al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Ceccano I all'espletamento dell'attività scolastiche di Istruzione in DAD;

La ripresa dell'attività didattica in presenza è prevista per il giorno Lunedì 14 Febbraio 2022, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI.

L'esecuzione, prima del rientro degli alunni a scuola, delle operazioni di igienizzazione e sanificazione dei locali di tutti gli edifici scolastici di ogni ordine e grado che insistono sul territorio comunale;

AVVERTE

a norma dell'articolo 5, comma 3, della legge 7 Agosto 1990 n. 241, l'unità organizzativa competente per il procedimento è il Comando Polizia Locale ed il responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Imola.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

a) La trasmissione della presente Ordinanza al:

- PREFETTO di FROSINONE;
- Comandante della Stazione Carabinieri di Ceccano;
- Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Ceccano 1;
- Responsabile della Polizia Locale del Comune di Arnara;
- Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Arnara;
- Responsabile Servizi scolastici del Comune di Arnara;
- Alla Ditta "Lo scoiattolo" srl di Pimonte(NA) affidataria del servizio di refezione scolastica;
- Alla Ditta "Cialone Tours" di Ferentino(FR) affidataria del servizio di trasporto urbano ;
- Alla Società Synergie di Frosinone affidataria del Trasporto scolastico.

b) Il Comando della Polizia Locale è incaricato verificare l'esecuzione della presente ordinanza.

c) La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all' Albo Pretorio on-line dell'Ente.

ARNARA, lì 05.02.2022

